Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 21 ottobre 1946** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 222.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 222. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dalla famiglia Pinciroli, per l'istituzione di un premio annuale, intitolato al nome dell'ing. Luigi Pinciroli.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 223.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 223. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dalla signora Luisa Pinheiro Guimaraes, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del figlio Ruy Pinheiro Guimaraes.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 224.

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione.

N. 224. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione l'Università di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dal prof. Salvatore Citelli, nella sua qualità di presidente del comitato promotore per le onoranze al prof. Antonino Longo, per la istituzione di un premio annuale di L. 10.000 da intitolarsi al nome del prof. Antonino Longo.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, ed approvazione dello statuto e del regolamento della Fondazione stessa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la istanza del presidente della « Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di liberazione », avente sede in Milano, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

Visto lo statuto della Fondazione suddetta approvato con la deliberazione 26 luglio 1946 del Comitato direttivo;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvati lo statuto e il regolamento della Fondazione stessa, composti rispettivamente di ventitrè e diciannove articoli.

Lo statuto ed il regolamento sono muniti del visto e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946
Registro Assist. post-bellica n. 1, foglio n. 61. — LA MICELA

(3054)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1946.

Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza 14 marzo 1946, con la quale il commissario prefettizio dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato chiede le siano convalidati gli atti concernenti la vendita dei seguenti beni immobili, già di proprietà dell'ospedale, il cui ricavato è stato totalmente impiegato per il finanziamento dei lavori di sistemazione del padiglione dei servizi generali:

seminativo irriguo regione Borriano, denominato Bigliona, foglio XIV, n. 29, di are 69 e centiare 20

seminativo irriguo regione Valletta, foglio XIII, n. 279 subalterno *a*), di are 106;

idem subalterno *b*), di are 20 e centiare 20;

seminativo irriguo regione Prola, denominato Montarucco, foglio XIII, n. 557 subalterno *b*), di are 194 e centiare 30;

idem subalterno *a*), di are 252 e centiare 40;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Alessandria 31 luglio 1946, n. 22982, div. 2/2;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse dell'istituto ospitaliero, i provvedimenti surriferiti:

Decreta:

Sono convalidati i suddetti atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Composizione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 16 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2112; l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2157 e l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2156;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sull'ordinamento dei servizi della Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private;

Decreta:

Il Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria, richiamati alle armi, costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con facoltà di farsi sostituire dall'avv. Nino Woditzka vice commissario dell'Istituto stesso.

Membri:

Cau dott. Giommaria, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guatelli dott. Mario, reggente la divisione competente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Palma dott. Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Baggiani ing. Luigi e Zanchi dott. Amedeo, in rappresentanza degli industriali;

Matteucci Mario e Branchi Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Berghi Ettore, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Desidera Manlio, in rappresentanza dei lavoratori del commercio.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2112, modificato con il contratto collettivo nazionale 24 novembre 1942;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Medugno dott. Luigi, presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Membri:

Fanelli dott. Gaetano e Salis dott. Gavino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nervi avv. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;

Calzolaretti Guido, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: D'Aragona

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1946.

Costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari per la valutazione dei tabacchi sciolti che saranno consegnati allo Stato sino al 31 ottobre 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto sino al 31 ottobre 1947 nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, sono costituite come appresso:

Direzione compartimentale di Bologna:

Brunetti dott. Antonio, ispettore superiore tecnico, presidente;

Due dott. Gino, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Conti dott. Giorgio, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Belluzzi dott. Cesare, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Ravaglia perito agrario Attilio, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori;

Castelvetri Guglielmo, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Firenze:

De Simone dott. Angelo, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Duè dott. Gino, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ciuffi Varo, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Balestri Gino, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Bottai Corrado, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori;

Giannotti Primo, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Perugia:

Sciola dott. Massimo, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Giammarioli dott. Paolo, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Rossi dott. Pierlanfranco, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari,

Francucci dott Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori;

Savini Domenico, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Verona:

De Simone dott. Orlando, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente,

Duè dott. Gino, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Mazzoni dott. Ugolino, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Magnani dott. Renzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Deganello dott. Domenico, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori;

Bertolaso dott. Gino, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Lecce:

Bertelli dott. Renato, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Boselli dott. Carlo, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente,

Della Noce dott. Francesco, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

De Querquis dott. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Laudisa dott. Gaetano, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Donadeo Eden dott. Max, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Benevento:

Cirino dott. Carmine, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente,

De Bonis dott. Eugenio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente,

Bocchino dott. Ludovico, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Satriano Carlo, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Lonardo dott. Oscar, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori;

Morante geom. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 27 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad applicare l'opzione di vendita vitalizia ad alcune tariffe di assicurazione attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469·

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad applicare ad alcune forme di assicurazione sulla vita, l'opzione di rendita vitalizia, approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1946;

Decreta.

La Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad applicare l'opzione di rendita vitalizia approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1946, alle seguenti forme di assicurazione:

Categ. 2 - Mista semplice;
Categ. 2-B Mista speciale;
Categ. 2-C - Mista s.v.m. con controassicurazione;
Categ. 2-D - Mista a premi decrescenti con abbuoni;
Categ. 2-G - Mista a premio dimezzato nei primi cinque anni;
Categ. 2-H Mista a capitale crescente;
Categ. 2-L - Mista a premio iniziale ridotto;
Categ. 2-U - Mista a premio unico;
Categ. 2-s.v.m. - Mista senza visita medica;
Categ. 3 Mista a termine fisso,
Categ. II - Combinata con interessi garantiti ed abbuoni finali;
Categ. Fr 6 Mista con restituzione dei premi pagati se la morte avviene nel primo quinquennio di assicurazione.

Roma, addì 2 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, con la quale il sig. Guido Ganna fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato suo rappresentante alle grida il signor rag. Giulio Busnelli di Angelo;

Visto il relativo atto di procura in data 6 giugno 1946;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. rag. Giulio Busnelli di Angelo è nominato rappresentante alle grida del signor Guido Ganna fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della repubblica sociale italiana dal Monte di credito su pegno di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione in territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la domanda in data 2 agosto 1946, con la quale la Cassa di risparmio di Asti chiede la convalida dei provvedimenti di cui alla delibera commissariale in data 22 del precedente mese di luglio, riguardante la incorporazione del Monte di credito su pegno di Asti nella Cassa di risparmio predetta, avvenuta in base a decreto del capo del governo in data 1° aprile 1944 e a decreto 4 maggio successivo del ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i predetti decreti devono ritenersi privi di efficacia giuridica perchè emessi sulla base del decreto 17 dicembre 1943, n. 818, della repubblica sociale italiana, con il quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze:

Ritenuto, peraltro, che la incorporazione di cui trattasi fu determinata ricorrendo nei riguardi del Monte predetto gli estremi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745, e non da motivi politici;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana con i quali veniva disposto quanto segue:

« Il Monte di credito su pegno di Asti, con sede in Asti, è incorporato nella Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Asti nella Cassa di risparmio di Asti — come sopra disposta — avrà luogo alle seguenti condizioni:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Asti di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Asti, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Asti e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

2) incameramento da parte della Cassa di risparmio di Asti del patrimonio netto del Monte incorporato;

3) impegno da parte della Cassa di risparmio di Asti di assicurare il servizio delle operazioni su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

(3129) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Prosdocimo, nel rione di Porta Pontecorvo in Padova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 282, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Padova in data 1° luglio 1941, integrato con postilla 15 maggio 1942, concernente l'istituzione della parrocchia di San Prosdocimo, nel rione Porta Pontecorvo in Padova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944 emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, numero 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Padova in data 12 settembre 1946, n. 18143;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944 col quale:

1) fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 1° luglio 1941, integrato con postilla 15 maggio 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Prosdocimo, nel rione di Porta Pontecorvo in Padova;

2) fu trasferito nella Chiesa di San Prosdocimo, il Beneficio vicariale 1° esistente presso la Chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, detta degli Eremitani in Padova;

3) furono attribuiti alla detta Chiesa gli immobili formanti oggetto degli atti 26 giugno 1937, n. 5374 di rep., 15 dicembre 1937, n. 5539 di rep., e 10 gennaio 1938, n. 5584 di rep., per notar Giuseppe Ferrante in Piazzola sul Brenta;

4) fu attribuito alla Chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo l'immobile situato in Padova, via Percilia, 2, già di pertinenza del Beneficio vicariale 1° esistente presso detta Chiesa.

Il Prefetto di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1946

(3057) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre stesso anno, registro n. 2, foglio n. 393, della sedicente repubblica sociale italiana, col quale venne riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona, via Provolo, 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 14 settembre 1946, n. 23322, div. 2 OP.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona, via Provolo, 16.

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1946

(3056) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 14 maggio 1945, n. 3791, col quale il prof. Giuseppe Piccinini è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al prof. Ilario Zannoni;

Decreta:

Il prof. Ilario Zannoni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria, in sostituzione del prof. Giuseppe Piccinini.

Roma, addì 4 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e di Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 6 giugno 1945, n. 4270, col quale si nominava il dott. Riccardo Pirola commissario straordinario per la temporanea amministrazione del Consorzio tutela pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di provvedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Visto il telegramma in data 1° maggio 1946 con il quale il Prefetto di Como propone che il sig. Armando Marnini, sia nominato presidente del Consorzio tutela pesca di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Riccardo Pirola cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario straordinario del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio.

Art. 2.

Da tale data il sig. Armando Marnini è nominato presidente del Consorzio predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(3061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Adrano (Catania), di un mutuo di L. 1.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3145)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 9 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Licodia Eubea (Catania), di un mutuo di L. 510.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3146)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946 riguardante la data di decorrenza dei prezzi degli autoveicoli.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946, ha stabilito che, con decorrenza dalle consegne effettuate dal giorno 20 corrente, i produttori sono autorizzati ad applicare i prezzi degli autoveicoli che saranno precisati con apposito provvedimento in corso di emanazione.

(3183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1946 - N. 214

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	89,90
Id. 3,50 % 1902	85,45
Id. 3 % lordo	71,20
Id. 5 % 1935	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	79,625
Id. 5 % 1936	94,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,125
Id. 5 % convertiti 1951	96,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	169606	7.640,50	Frank Carlo fu Giacomo, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller Anna fu *Augusto*, vedova di Frank Giacomo.	Come contro, con usufrutto a Billwiller Anna fu *Cristian Augusto*, ved. di Frank Giacomo.
Id.	4452	210 —	Barbieri *Teresa* fu Antonio, vedova di Garbarino Antonio, dom. a Montebruno (Genova).	Barbieri *Maria Teresa detta Teresa* fu Antonio, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	764394	143,50	Migone Maria fu Tommaso, moglie di Frisaldi Aurelio, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina* fu *Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Erminio *Maria Serafina* fu *Gio. Batta Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.
Id.	764397	143,50	Migone Luigina fu Tommaso, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio Serafina, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764396	143,50	Migone Pierina fu Tommaso, moglie di Salomone Tommaso, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina*, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764395	143,30	Migone Marcella fu Tommaso, moglie di Mariano Claudio, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	773717	252 —	Cavanna *Delfina* di Luigi, moglie di Olivetti Giuseppe, dom. a Cavour (Torino), con vincolo dotale.	Cavanna *Maria Delfina* di Luigi, ecc. come contro.
Id.	555673	70 —	Repetti *Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).	Repetti *Mario Matteo Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).
Id.	561060	70 —	Ferrari *Marina* di Paolo, moglie di Repetti *Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).	Ferrari *Maria Marina*, moglie di Repetti *Mario Matteo Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).
Id.	745303	105 —	*Delande* Maria fu Gioacchino, vedova di Sardi G. Battista, e Sardi Francesco e Giovanni-Maria fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre *Delande* Maria ved. Sardi, eredi indivisi di Sardi Giovanni Battista, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	*Delaude* Maria ecc., come contro, sotto la patria potestà della madre *Delaude* Maria, ecc., come contro.
Id.	851915	1.015 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, moglie di Valfrè di Bonzo Ernesto, dom. a Torino, con usufrutto a Cristin *Sofia Paola* fu Vincenzo.	Come contro, con usufrutto a Cristin *Paola-Sofia* fu Vincenzo.
Id.	851914	1.015 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, moglie di Beria Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	759332	350 —	Perrot *Serafina* fu *Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.	Perrot *Maria Serafina* fu *Giovanni Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.
Id.	777282	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777283	175 —	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino).	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	487872	91 —	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Alfio* fu Giulio, minorenni, sotto la patria potestà della madre Maruzzi Enrichetta fu Alfonso, dom. a Cuneo, con usufrutto a Moruzzi Enrichetta fu Alfonso ved. Della Pietà.	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Giovanni, Luigia, Maria, Valentino, Ferruccio, Alfio* fu Giulio, ecc., come contro.
Id.	801791	770 —	Lanza Maria fu Beniamino, moglie di Persico Pietro, dom. a Bergamo, con usufrutto a Brugali *Maria* fu Luigi, vedova di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a Brugali *Teresa Maria Agnese* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	346121	875 —	Amendola Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, *moglie di Parise Nicola fu Nicola*, dom. in Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, dom. in Napoli.
Red. 3,50 % (1934)	346119	875 —	Parise Liliana di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	177919	367,50	Morteo *Letizia* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Rigat Giuseppina fu Pietro ved. Morteo, dom a Torino.	Morteo *Maria Letizia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	18150	14 —	Strozzi Angela fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Mariani *Enrichetta di Paolo*, vedova di Strozzi Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Mariani *Antonia Enrichetta di Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	18153	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	149957	112 —	Menna *Raffaela* fu Giuseppe, moglie di Sena Michele, dom. a San Vitaliano (Caserta), con vincolo dotale	Menna *Maria Aurora Raffaela*, ecc., come contro.
Id.	263457	220,50	Rapa *Mileno* fu Ernesto, minore, sotto la tutela di Rapa Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Albenga (Savona).	Rapa *Gio. Batta-Mileno* fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	494120	255,50	Rapa Gio. Batta Mileno fu Ernesto, dom. ad Albenga (Savona).	Rapa Gio. Batta Mileno fu Ernesto, *minore sotto la tutela di Rapa Giuseppe*, dom. in Albenga (Savona).
Id.	388705	353,50	Carnevali Carla fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Tapparone Canefri Lidia, dom. a Torino, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Bartolomeo*.	Come contro, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Francesco*.
Id.	62173	31,50	Molo Giuditta di *Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con usufrutto a Molo *Arturo* fu Giulio e Moretti Cleonice fu Procolo.	Molo Giuditta di *Carlo Arturo*, ecc., come contro, con usufrutto a Molo *Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	58813	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	58812	350 —	Molo Giuditta *di Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Molo Giuditta *fu Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	62172	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	13815	1.250 —	Garau *Piero* di Federico Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom in Torino.	Garau *Pietro* ecc., come contro.
Id.	13816	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13817	2.260 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135802	380 —	Franchi Carlo fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	135803	380 —	Franchi Francesco fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.
Id.	45791	650 —	Beltrami Emma di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mede (Pavia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Caterina* fu Carlo, dom. a Mede (Pavia).	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Maria Teresa Caterina*, ecc., come contro.
Id.	172813	11.220 —	Accorsi Loredana fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved. Accorsi, dom. a Roma.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodema*, ecc., come contro.
Id.	179994	3.350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172814	3.730 —	Accorsi Loredana, ecc., come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved. Accorsi, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodema* ved. Accorsi.
Id.	179995	1.115 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136430	85 —	Bisicchia *Maria Gabriella* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia, con usufrutto a favore di Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia.	Bisicchia *Maria-Carolina*, ecc., come contro.
Id.	136431	85 —	Bisicchia *Gabriella*, ecc., come sopra.	Bisicchia *Gabriella Liboria*, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1944) Serie C	269	Capitale 500 —	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Ruggiero Pasquale*, minori, sotto la tutela di Tabanelli Alessandro, con usufrutto a Pirani Anita fu Oreste ved. Luzi.	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come contro.
Id. Serie G	233	14.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	232	17.000 —	Luzi Iolanda fu *Ruggiero-Pasquale*, ecc., come sopra	Luzi Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1944)	53	100.000 —	Giambruni Vittorio fu *Francesco*, minore, sotto la tutela di Raffo Vittorio Achille, dom. a Chiavari (Genova).	Giambruni Vittorio fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id.	54	70.800 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2773)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8761, dell'8 ottobre 1946, il sig. Leschiutta ing. Gian Ernesto, ingegnere dirigente l'Ufficio speciale del Genio civile per la viabilità statale di Bolzano, è nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

(3095)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3076)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato - branca di servizio « coltivazioni tabacchi ».

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato branca di servizio « coltivazioni tabacchi » senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze agrarie.

I candidati che abbiano conseguita tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline, uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi della guerra 1940-43 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *h*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede), di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di un professore di agronomia e di un professore di chimica agraria, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PARTE PRIMA

Prova scritta:

1. — Botanica Morfologia, anatomia delle piante.
Fisiologia della nutrizione, della procreazione e dell'accrescimento Ereditarietà - Ibridismo - Genetica. -
Sistematica delle piante.
Nozioni di patologia vegetale.

2. — Chimica agraria - Composizione della litosfera e dell'atmosfera.
Disfacimento atmosferico delle rocce.
Formazione e proprietà del terreno agrario - Classificazione dei terreni. Fertilità Statistica agraria - Teoria delle concimazioni - Concimi - Processo vitale - Rapporti fra colloidismo e funzionamento della cellula vivente Fermenti e fermentazioni - Metabolismo della cellula vegetale Funzione clorofilliana.
La fotosintesi vegetale Nutrizione del vegetale superiore Circolazione e funzionale fisiologica degli alimenti - Glicidi Lipidi - Proteidi Acidi vegetali - Colori e pigmenti. Vitamine e ormoni.

PARTE SECONDA

Prova scritta:

Agronomia Apparecchiamento del terreno, diboscamento, dissodamento Lavori profondi e frequenti Debbio - Sovescio Siderazione Colture preparatrici - Tecnica della concimazione Semente e seminazione - Moltiplicazione per gemma.
Governo delle piante Raccolta e conservazione del prodotto.
Consociazione e successione delle piante.
Climatologia e meteorologia agraria.
Irrigazione e fognatura dei terreni Drenaggio Dryfarming Rilevamenti dei terreni Sistemi più comuni del rilevamento dei terreni.
Fabbricati rurali.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:
1) Istituzioni di diritto civile.
2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

(3167) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine (gruppo C) delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 14 della legge medesima;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro 10, foglio 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 19, del 10 maggio detto anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle segreterie universitarie;

Visto il regio decreto 5 settembre 1942, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le segreterie universitarie le disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1943, n. 47, con il quale venne bandito il concorso interno a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) delle segreterie universitarie;

Visto l'art. 9 del citato decreto 9 gennaio 1943, con il quale, fermo restando il numero dei posti messi a concorso, vennero accantonati altri 25 posti a favore degli aspiranti trovantisi in servizio militare;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1943 registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1943, registro Educazione nazionale n. 14, foglio n. 375;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 6 giugno 1946, n. 70448/12106.2.12.3/1.3.1. prot.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine (gruppo *C*) delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che, avendo esercitato, a qualsiasi titolo, presso le università e gli istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio dalla data del 16 aprile 1937 (regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317), non poterono partecipare al concorso interno a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo di cui al precedente articolo, bandito con il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, perchè richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra.

Agli effetti del comma precedente, non costituisce interruzione del triennio, il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 dicembre 1935.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore, Div. I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, avranno facoltà di presentare, nel termine di novanta giorni dalla data sopraindicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui ai comma 1° e 2° del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'università;

2) dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile, dalla quale risulti che l'aspirante non potè partecipare al concorso interno di cui al primo comma del precedente art. 2, perchè richiamato alle armi o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

5) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dal medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato di regolare condotta morale e civile relativo all'ultimo triennio;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

9) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

10) stato di famiglia;

11) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sulla epurazione;

12) elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai nn. 4), 5), 6), 7) e 10) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte ed una orale, che avranno luogo in Roma.

I. — Le tre prove scritte verteranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo costituzionale dello Stato.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di cinque ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione della graduatoria, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza ministeriale 2 aprile 1938.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al presente bando verranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria dei vincitori del concorso richiamato nel precedente art. 2, al quale essi non poterono partecipare, e verranno collocati, nel grado iniziale del rispettivo ruolo, nei posti corrispondenti alla graduatoria stessa.

Ai soli effetti giuridici, la loro nomina in ruolo avrà decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita se essi avessero potuto prendere parte al concorso originario.

Art. 10.

I rettori delle università ed i direttori degli istituti d'istruzione superiore sono tenuti a dare la massima diffusione al presente bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1946

Il Ministro: MOLÈ

(3174)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 14 della legge medesima;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro 10, foglio 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 19, del 10 maggio detto anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle segreterie universitarie;

Visto il regio decreto 5 settembre 1942, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le segreterie universitarie le disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1943, n. 47, con il quale venne bandito il concorso interno a 20 posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) delle segreterie universitarie;

Visto l'art. 9 del citato decreto 9 gennaio 1943, con il quale, fermo restando il numero dei posti messi a concorso, vennero accantonati altri dieci posti a favore degli aspiranti trovantisi in servizio militare;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera in data 6 giugno 1946, n. 70448/12106.2.12.3/1.3.1. prot.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che, avendo esercitato, a qualsiasi titolo, presso le università e gli istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937 (regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317) ed essendo in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, oppure di altro titolo accademico ad esse lauree equipollente, non poterono partecipare al concorso interno a venti posti di vice-segretario nel ruolo di cui al precedente art. 1, bandito con decreto Ministeriale 9 gennaio 1943 ed espletato nell'agosto dell'istesso anno, perchè richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra.

Agli effetti del comma precedente non costituisce interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 dicembre 1935.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, avranno facoltà di presentare nel termine di novanta giorni dalla data sopra indicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti, rispettivamente, dopo la scadenza dei termini di cui ai comma 1° e 2° del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'università;

2) dichiarazione, rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, dalla quale risulti che l'aspirante non potè partecipare al concorso interno di cui al primo comma del precedente art. 2, perchè richiamato alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) originale del diploma di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

6) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare la idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato di regolare condotta morale e civile, relativo all'ultimo triennio;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

11) stato di famiglia;

12) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sulla epurazione;

13) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 11) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, che avranno luogo in Roma.

I. — Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su una prova di carattere pratico, concernente i servizi dell'amministrazione universitaria.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione concernente l'ordinamento dell'istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione delle graduatorie, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza ministeriale 2 aprile 1938.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al presente bando verranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria dei vincitori del concorso richiamato nel precedente art. 2, al quale essi non poterono partecipare, e verranno collocati, nel grado iniziale del rispettivo ruolo, nei posti corrispondenti alla graduatoria stessa.

Ai soli effetti giuridici, la loro nomina in ruolo avrà decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita se essi avessero potuto prendere parte al concorso originario.

Art. 10.

Coloro che nel concorso originario richiamato nel precedente art. 2 ottennero l'ammissione alle prove orali e non poterono sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali del concorso indetto con il presente bando.

In tale caso, essi sono tenuti ad avanzare apposita e documentata istanza, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del presente bando, ed a produrre, insieme, una dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità civili o militari, dalla quale risultino indicati chiaramente i motivi che impedirono a suo tempo la partecipazione alle prove orali del concorso originario.

Art. 11.

Ai fini dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori dei candidati di cui al precedente articolo, la votazione complessiva sarà stabilita tenendo conto della media dei voti riportati nelle prove scritte del concorso originario e di quella ottenuta nelle prove orali.

Per quanto concerne, invece, il posto di graduatoria e l'anzianità di nomina, saranno osservati gli stessi principi richiamati nel precedente art. 9.

Art. 12.

I rettori delle università ed i direttori degli istituti d'istruzione superiore sono tenuti a dare la massima diffusione al presente bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registragione.

Roma, addì 16 giugno 1946

(3175) *Il Ministro*: MOLÈ

PREFETTURA DI PISTOIA

Assegnazione di ostetrica alla condotta di Treppio del comune di Sambuca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio n. 11384 in data 28 giugno 1943, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256;

Vista la lettera con la quale la 2ª classificata signora Bianchi Carla dichiara di rinunziare alla condotta di Treppio ove le venisse assegnata;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bresci nei Fabbri Minerva è assegnata alla condotta di Treppio del comune di Sambuca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e del comune di Sambuca Pistoiese.

Pistoia, addì 26 settembre 1946

(3052) p. *Il prefetto*: DE FRANCISCI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.